

## **Ordinanza 2 sull'asilo relativa alle questioni finanziarie (Ordinanza 2 sull'asilo, OAsi 2)**

**Modifica del 30 novembre 2011**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999<sup>1</sup> sull'asilo è modificata come segue:

*Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per la gestione del contributo speciale e del prelevamento di beni patrimoniali sono costituiti conti individuali. Titolare dei conti è la Confederazione.

*Art. 12 cpv. 2 lett. a e b*

<sup>2</sup> Il sistema d'informazione per il contributo speciale contiene i dati seguenti:

- a. cognomi, nomi, sesso, indirizzo e lingua di corrispondenza di richiedenti l'asilo, persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora e di persone ammesse provvisoriamente, nonché del loro datore di lavoro;
- b. numero personale, numero dell'azienda e numero d'identificazione della domanda d'asilo in SIMIC, numero di assicurato AVS, numero come da registro delle imprese (n. RIS) e numero d'identificazione dell'impresa (IDI);

*Art. 59b cpv. 2*

<sup>2</sup> Il sussidio della Confederazione ammonta a un terzo delle spese complessive del sistema di trasporto, a prescindere dal numero di persone trasportate su incarico della Confederazione. L'UFM versa il sussidio annuale alla CDCGP.

*Art. 80 cpv. 2 primo periodo*

<sup>2</sup> Le istituzioni di soccorso sono indennizzate con un sussidio forfettario di franchi 350 per ogni audizione. ...

<sup>1</sup> RS 142.312

II

<sup>1</sup> Eccettuato l'articolo 59b capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2012.

<sup>2</sup> L'articolo 59b capoverso 2 entra in vigore con effetto retroattivo al 1° gennaio 2011.

30 novembre 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova